

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4845 del 22/10/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. KWS ITALIA S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 8. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e selezione di sementi sito nel Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 8
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4989 del 21/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventidue OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. KWS ITALIA S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 8. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e selezione di sementi sito nel Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 8.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 09/05/2019, acquisita al Prot. Com.le 42540 e da Arpae al PG/2019/76065 del 14/05/2019, da KWS ITALIA S.P.A. nella persona di Di Dio Francesca, in qualità di delegata dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 8, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di produzione e selezione di sementi sito nel Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 8, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 52088 del 07/06/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/90582, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che, a seguito di richiesta da parte della ditta, con nota Prot. Com.le 60704 del 04/07/2019, acquisita al PG/2019/105658, il SUAP del Comune di Forlì ha concesso proroga per la presentazione delle integrazioni;

Dato atto che in data 05/08/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al PG/2019/123365;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 65573 del 22/07/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/115085, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di AUA contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA P. Galeffi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via S. Casadei , 8 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59"*;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 15/10/2019;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 338 del 20/07/12 prot. n. 73917/12 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **KWS ITALIA S.P.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **KWS ITALIA S.P.A.** (C.F./P.IVA 00312150378) con sede legale in Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 8, **per lo stabilimento di produzione e selezione di sementi sito nel Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 8.**

2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena n. 338 del 20/07/12 prot. n. 73917/12, avente una validità di 15 anni dalla data della autorizzazione stessa.

Con l'istanza di AUA in oggetto vengono richieste le seguenti modifiche relativamente alle emissioni in atmosfera:

- trasferimento della linea di confezionamento in un nuovo capannone adiacente a quello esistente - in questo nuovo spazio saranno trasferite la linea esistente (emissione E18 "Impianto di riconfezionamento") e sarà anche installata una nuova linea (emissione E18bis "Impianto di riconfezionamento");
- installazione di 3 nuovi cassoni scarrabili per l'essiccamento dei semi in ingresso allo stabilimento, in aggiunta ai 15 già autorizzati, in modifica pertanto della emissione diffusa identificata E17 "N. 15 cassoni di essiccazione semi tramite ventilazione forzata aria calda + N. 5 impianti termici";
- installazione di un nuovo generatore di calore a servizio dei 3 nuovi cassoni scarrabili (emissione E19 "Bruciatore a servizio di 3 nuovi container") per l'essiccamento dei semi in ingresso allo stabilimento di cui al punto precedente;
- nuova linea di lavorazione (linea 3) da cui la nuova emissione E20 "Macchine selezionatrici e densimetriche linea 3";
- aumento dei semi lavorati e quindi della produzione annua.

Trattandosi di modifiche di uno stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2019/91904 del 11/06/19 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che la Ditta prevede un ampliamento dello stabilimento mediante la costruzione di un nuovo capannone, adiacente a quello esistente, nel quale svolgere l'attività di produzione e selezione sementi con emissioni in atmosfera, ha richiesto al Comune di Forlì – Unità Pianificazione Urbanistica, di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti.

Con nota PG/2019/94209 del 14/06/19 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2019/94218 del 14/06/19 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353, ha richiesto alla Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica *"una valutazione per quanto di competenza, entro il 25/07/19, circa le modifiche comunicate dalla Ditta relativamente alle emissioni in atmosfera"*, tenuto conto del contesto in cui si trova ad operare la Ditta ed in particolare del fatto che viene interessato un nuovo capannone oltre a quello già autorizzato.

Il Comune di Forlì – Unità Pianificazione Urbanistica con nota PG 56221 trasmessa con PEC del 21/06/19,

acquisita al protocollo Arpae PG/2019/98261, ha fatto pervenire il proprio parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, come di seguito riportato:

“ATTESO che l'area catastalmente distinta al Fg 155 part. 251 (particella derivata dalla fusione delle p.lle 251, 61, 62) risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE;

SI ATTESTA la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al Fg 155 part. 251 per l'attività svolta dalla richiedente”.

Il Comune di Forlì – Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata con PEC del 27/06/19, acquisita al protocollo Arpae PG/2019/102455, ha fatto pervenire il proprio parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, come di seguito riportato:

“Vista la strumentazione urbanistica vigente, in particolare la tavola P n.29 del RUE;

Verificato sotto il profilo edilizio, che l'intervento di Autorizzazione Unica Ambientale consiste:

- *nella autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., relativamente all'ampliamento dello stabilimento, mediante la costruzione di un nuovo capannone adiacente a quello esistente.*

Considerato che l'intervento:

- *riguarda una variante urbanistica da sottozona D3.2 soggetta a PUA a sottozona D1.2 di completamento per la nuova costruzione di fabbricato deposito/commercio all'ingrosso per lo stoccaggio e il confezionamento di sementi;*
- *interessa un'area classificata a Sottozona D1.2 - (Art. 60 , 14) - Zone produttive di completamento e qualificazione - art.60 delle norme di RUE;*
- *ha avuto parere di conformità edilizia in data 08/08/2017;*
- *è stato approvato con Determina n.2422 del 15/11/2017.*

Atteso che, il Parere di Conformità Edilizia riguarda:

- *domanda AUA con autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., relativamente all'ampliamento dello stabilimento;*

Alla luce di quanto sopra, SI ATTESTA la Conformità Edilizia del sito proposto, identificato catastalmente al foglio 155 particella 251 per l'attività di produzione e selezione di sementi”.

Con nota PG/2019/132745 del 28/08/19, Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

EMISSIONI GIA' AUTORIZZATE - Per le emissioni già autorizzate e non oggetto di alcuna modifica (E1, E2, E3, E4, E5, E9, E10-E16) si riconfermano i valori limite e le prescrizioni di cui alla vigente autorizzazione.

EMISSIONI MODIFICATE

EMISSIONE E17 (Emissione Diffusa) CASSONI ESSICCAZIONE + 5 BRUCIATORI - In corrispondenza di questa emissione diffusa viene incrementato il numero di cassoni dedicati all'essiccazione di sementi che da 15 diventano 18 cassoni con aumento della portata dell'emissione, che però non viene stimata. A differenza dei cassoni esistenti i nuovi saranno collegati a un bruciatore a scambiatore di calore dotato di propria emissione, e a ventilatore per la distribuzione dell'aria calda nel fondo dei cassoni per l'essiccazione dei semi. In relazione a tale emissione diffusa non si ritiene di proporre prescrizioni aggiuntive oltre a quelle già determinate in sede della vigente autorizzazione.

EMISSIONE E18 IMPIANTO DI RICONFEZIONAMENTO - SPOSTATA - In questo punto di emissione la modifica consiste nello spostamento di tale emissione nella porzione del nuovo capannone edificato nell'anno 2018. Pertanto si riconfermano gli stessi limiti e prescrizioni come da precedente autorizzazione.

EMISSIONI NUOVE

EMISSIONE E18bis IMPIANTO DI RICONFEZIONAMENTO - Tale nuovo impianto è uguale al punto di emissione già esistente denominato E18. Portata massima 4000 Nmc/h durata 16 h/g. E' previsto un impianto di abbattimento costituito da un filtro a maniche provvisto di un sistema di pulizia delle maniche automatico ad aria compressa in controcorrente, dotato di pressostato differenziale per la verifica dell'efficienza. Si ritiene che le sostanze inquinanti emesse siano rappresentate da materiale particellare, per il quale dovrà essere rispettato il limite di 20 mg/Nmc come previsto ai punti 4.1.1 *“Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare”* e 4.1.13 *“Pulitura semi oleosi e*

cereali vari” dell’Allegato 4^a dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente n. 4606 del 04/06/99. Si ritiene che la ditta debba provvedere alla messa a regime dell’emissione ma che nel contempo, considerata la tipologia del filtro utilizzato (filtro a maniche) e la presenza del pressostato, debba essere esentata dall’effettuazione degli autocontrolli annuali che saranno sostituiti dalle ispezioni all’impianto di abbattimento le quali dovranno essere eseguite con frequenza almeno mensile e dovranno essere annotate in un apposito registro vidimato, tenuto a disposizione degli organi di controllo. Tali ispezioni si rendono necessarie al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del filtro.

EMISSIONE E19 BRUCIATORE PER 3 NUOVI CASSONI - Portata massima 700 Nmc/h durata 6 h/g. Bruciatore a metano. Potenza termica nominale totale pari a 0,290 MW. Tale impianto è considerato ad inquinamento atmosferico “scarsamente rilevante”, in quanto risulta compreso alla lettera *dd*) punto 1. parte I dell’Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per cui secondo quanto disposto dall’art. 272, comma 1 dello stesso decreto, si ritiene non debba essere sottoposto ad autorizzazione ai sensi del Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. In ogni caso, visto quanto disposto dai commi 3 e 4 dell’Art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tale impianto deve rispettare i limiti sotto indicati e le prescrizioni di cui al punto 17 delle “prescrizioni tecniche” dell’allegato 3A della D.G.R. 2236/09 e s.m.i., senza obbligo di eseguire gli autocontrolli:

PARAMETRI	LIMITI riferiti al 3% di O ₂
<i>Polveri totali</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>350 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di zolfo(espressi come SO₂)</i>	<i>35 mg/Nmc</i>

EMISSIONE E20 MACCHINE SELEZIONATRICI E DENSIMETRICHE LINEA 3 - La ditta vuole inserire una nuova linea denominata linea 3 costituita da macchine selezionatrici e densimetriche in aggiunta alla linea 1 che opera nella fase di prepulitura e preselezione. La portata massima 54000 Nmc/h; la durata 24 h/g. E’ previsto un impianto di abbattimento costituito da un filtro a maniche provvisto di un sistema di pulizia delle maniche automatico ad aria compressa in controcorrente, dotato di pressostato differenziale per la verifica dell’efficienza. Le sostanze inquinanti emesse sono rappresentate da materiale particellare, per il quale dovrebbe essere rispettato il limite di 20 mg/Nmc nell’emissione convogliata come previsto ai punti 4.1.1 “Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare” e 4.1.13 “Pulitura semi oleosi e cereali vari” dell’Allegato 4^a dei Criteri CRIAER. Il caso in questione però si riferisce ad un’emissione non convogliata in quanto per i motivi esposti nelle integrazioni del 5/8/2019 la realizzazione del punto di emissione risulta particolarmente gravosa dal punto di vista strutturale. In relazione a ciò la Ditta nel descrivere il filtro e le dotazioni ad esso asservite (pressostato differenziale e sonde triboelettriche) in grado di assicurare il monitoraggio in continuo delle polveri e l’arresto dell’emissione in presenza di anomalie, chiede di essere esonerata dalla realizzazione del camino, dalla messa a regime (intesa come esecuzione dei tre autocontrolli all’emissione) e dai monitoraggi annuali. Per quanto esposto dalla Ditta, sulla base delle risultanze dell’ispezione a fini istruttori eseguita in azienda in data 24/7/2019 e in considerazione di :

- tipologia del materiale trattato alle emissioni (polveri di sementi);
- ubicazione dello stabilimento;
- performance dell’impianto come da certificazione in base alla quale sono garantite concentrazioni in emissione molto inferiori al limite;
- presenza di pressostati differenziali che escluderebbero la necessità di prescrivere gli autocontrolli annuali;
- presenza di sonde triboelettriche che assicurano il monitoraggio in continuo delle polveri e il controllo in remoto della funzionalità dell’impianto;

si esprime parere favorevole alla richiesta della Ditta.

La Ditta dovrà comunque:

- inoltrare comunicazione di messa in esercizio dell’impianto e di messa a regime ove dovrà essere attestato il regolare funzionamento delle sonde triboelettriche e del pressostato;
- i controlli relativi al funzionamento del pressostato, eseguiti con frequenza almeno mensile dovranno essere annotati in un apposito registro vidimato, tenuto a disposizione degli organi di controllo;
- dovrà essere assicurato il funzionamento delle sonde triboelettriche ed il controllo in remoto.

Con nota prot. 2019/0222403/P del 29/08/19, acquisita al prot. di Arpae PG/2019/133615, la Azienda USL della

Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica ha espresso parere favorevole, come di seguito riportato: “.... si esprime parere favorevole alle modifiche apportate agli impianti per le emissioni in atmosfera”.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha rilevato che le seguenti emissioni esistenti e già autorizzate:

- E1 Tramoggia scarico linea 1 (40.000 Nmc/h);
- E2 Tramoggia scarico linea 2 (40.000 Nmc/h);
- E3 Macchine selezionatrici e dosatrici linea 1 e 2 - silos 2^a qualità (110.000 Nmc/h);
- E9 Laboratorio (7.400 Nmc/h);

non risultano dotate delle prese campione per l'effettuazione di misure di concentrazione degli inquinanti e che la Ditta aveva da sempre dichiarato nella documentazione allegata alle istanze quanto segue: "*Sfiato rettangolare da corpo del filtro (non è presente camino vero e proprio)*". Con la precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 338 del 20/07/2012 erano stati attribuiti a tali emissioni valori limite per le polveri pari a 20 mg/Nmc, esentandoli dall'obbligo del monitoraggio periodico vista la presenza di filtri a tasche/maniche e richiedendo la presenza di pressostati differenziali. Nella ancora precedente autorizzazione n. 85 del 06/04/2000 per tali emissioni non erano stati indicati valori limite ma si riportavano le caratteristiche dei filtri con la prescrizione di una periodica ed accurata manutenzione e l'obbligo di una ispezione almeno mensile con registrazione. Sulla base di tale considerazioni il responsabile dell'endo-procedimento, sentito il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, ha ritenuto necessario eliminare per tali emissioni l'indicazione del valore limite delle polveri pari a 20 mg/Nmc, visto che la concentrazione di tale inquinante non risulta di fatto misurabile, e di mantenere la prescrizione di una periodica ed accurata manutenzione dei sistemi di abbattimento con l'obbligo di una ispezione almeno mensile con obbligo di registrazione.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e dei pareri di AUSL e Comune e delle valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento sopra riportate, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio della autorizzazione n. 338 del 20/07/12 prot. n. 73917/12, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 09/05/2019 P.G.N. 42540, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. E19 – BRUCIATORE PER 3 NUOVI CASSONI alimentata a metano 290 kW proveniente da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e che sono attualmente individuati alla prima tabella del punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. IT1 – IMPIANTO TERMICO CIVILE a servizio uffici e servizi (a metano 85,5 kW)

relativa ad impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto;

EMISSIONE N. E10 – CUPOLINI ASPIRAZIONE MAGAZZINO – Ricambio aria

EMISSIONE N. E11 – CUPOLINI ASPIRAZIONE MAGAZZINO – Ricambio aria

EMISSIONE N. E12 – CUPOLINI ASPIRAZIONE MAGAZZINO – Ricambio aria

EMISSIONE N. E13 – CUPOLINI ASPIRAZIONE MAGAZZINO – Ricambio aria

EMISSIONE N. E14 – CUPOLINI ASPIRAZIONE MAGAZZINO – Ricambio aria

EMISSIONE N. E15 – CUPOLINI ASPIRAZIONE SALA MACCHINE – Ricambio aria

EMISSIONE N. E16 – CUPOLINI ASPIRAZIONE SALA MACCHINE – Ricambio aria

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione e selezione di sementi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONI N. E1.1, E1.2, E1.3, E1.4, E1.5, E1.6, E1.7, E1.8 – TRAMOGGIA SCARICO LINEA 1

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto e pressostato differenziale

Portata massima complessiva	40.000	Nmc/h
Altezza minima	3,1	m
Durata	6	h/g

EMISSIONI N. E2.1, E2.2, E2.3, E2.4, E2.5, E2.6, E2.7, E2.8 – TRAMOGGIA SCARICO LINEA 2

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto e pressostato differenziale

Portata massima complessiva	40.000	Nmc/h
Altezza minima	3,1	m
Durata	6	h/g

EMISSIONE N. E3 – MACCHINE SELEZIONATRICI E DOSATRICI LINEA 1 E LINEA 2 SILOS 2° QUALITA'

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto e pressostato differenziale

Portata massima	110.000	Nmc/h
Altezza minima	3,5	m
Durata	24	h/g

EMISSIONI N. E4 – SILOS SCARTI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto e pressostato differenziale

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	19	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONI N. E5 – SILOS SCARTI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto e pressostato differenziale

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	19	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E9 - LABORATORIO

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto e pressostato differenziale

Portata massima	7.400	Nmc/h
Altezza minima	4,3	m
Durata	16	h/g

EMISSIONE DIFFUSA N. E17 – N. 15 CASSONI DI ESSICCAZIONE SEMI tramite ventilazione forzata aria calda e fumi da N. 5 IMPIANTI TERMICI A FIAMMA DIRETTA (potenza termica nominale 353, 353, 300, 240 e 240 kW, a metano);

N. 3 CASSONI DI ESSICCAZIONE SEMI tramite ventilazione forzata aria calda da scambio termico con bruciatore emissione E19.

Portata massima complessiva ventilatori	183.000	Nmc/h
Altezza minima	2	m
Durata	6	h/g per 2 mesi

La Ditta dovrà provvedere alla piantumazione di essenze arboree idonee allo sviluppo di altezze non inferiori a 3 metri, per tutta l'area perimetrale del piazzale interessata dal deposito dei cassoni.

EMISSIONE N. E18 – IMPIANTO DI RICONFEZIONAMENTO

EMISSIONE N. E18bis – IMPIANTO DI RICONFEZIONAMENTO

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto e pressostato differenziale

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E20 – MACCHINE SELEZIONATRICI E DENSIMETRICHE LINEA 3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale + n. 3 sonde triboelettriche

Portata massima	54.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento

affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E17** e alle **nuove emissioni E18bis ed E20** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più di tali emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui **alle emissioni modificata E17** e alle **nuove emissioni E18bis ed E20**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **nuova emissione E18bis** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni.
7. Relativamente alla **nuova emissione E20** la Ditta dovrà comunicare la data di messa a regime all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e contestualmente attestare il regolare funzionamento delle sonde triboelettriche e del pressostato differenziale.
8. Il monitoraggio periodico delle polveri alle **emissioni E4, E5, E18 ed E18bis** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 11**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
9. Gli impianti di abbattimento per le polveri delle **emissioni E1.1, E1.2, E1.3, E1.4, E1.5, E1.6, E1.7, E1.8, E2.1, E2.2, E2.3, E2.4, E2.5, E2.6, E2.7, E2.8, E3, E9** devono essere dotati di pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nel funzionamento di tali impianti. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 11**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
10. L'impianto di abbattimento per le polveri dell'**emissione E20** deve essere dotato di pressostato differenziale e di n. 3 sonde triboelettriche, in modo da assicurare la stima in continuo della concentrazione di polveri in uscita e il controllo in remoto della funzionalità dell'impianto. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 11**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento. Dovrà essere assicurato il funzionamento delle sonde triboelettriche ed il controllo in remoto.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di

messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;

- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E4, E5, E18 ed E18bis**, così come richiesto al precedente punto 8;
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E1.1, E1.2, E1.3, E1.4, E1.5, E1.6, E1.7, E1.8, E2.1, E2.2, E2.3, E2.4, E2.5, E2.6, E2.7, E2.8, E3, E9**, così come richiesto al precedente punto 9;
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui all'**emissione E20**, così come richiesto al precedente punto 10.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.